

CAMERA DEI DEPUTATI N. 985-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 17 luglio 1985

MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 aprile 1986 (Stampato n. 1442)

d'iniziativa dei deputati LIGATO e MUNDO

**Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle
Scuole superiori per interpreti e traduttori**

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 aprile 1986*

TESTO

**APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

ART. 1.

I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori gestite da enti o privati, possono essere ritenuti validi ai fini dell'esercizio della professione

TESTO

**MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

ART. 1.

1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui

e dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui i relativi corsi siano corrispondenti a quelli funzionanti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Le Scuole superiori per interpreti e traduttori già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei precedenti commi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.

la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresì interpreti con comprovata esperienza professionale.

3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.